



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Regolamento elettorale dei Componenti della Commissione Scientifica e dei Comitati di Area

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le votazioni per la elezione dei componenti della Commissione Scientifica e dei Comitati d'Area sono indette dal Rettore ogni tre anni con proprio decreto reso pubblico a mezzo stampa e affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e delle Facoltà almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Per ciascuna Area è costituito un unico collegio elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad essa afferenti. Nessun elettore può far parte di più di un collegio elettorale.
3. Sia per la Commissione Scientifica d'Ateneo che per i Comitati d'Area ciascun elettore può votare per un solo nominativo, appartenente all'area in cui esercita il diritto al voto.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Sono eleggibili coloro che alla data in cui sono indette le elezioni abbiano già assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina. Le candidature sono libere e devono pervenire – per atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore - almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Per l'esercizio del diritto di voto si fa riferimento alla data fissata per le elezioni.
2. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
3. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia gode del solo elettorato attivo.

4. Non possono essere eletti nella Commissione Scientifica di Ateneo e nei Comitati d'Area i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. Vi è incompatibilità fra la carica di componente della Commissione Scientifica di Ateneo e di componente dei Comitati di Area.
6. E' consentita, ai sensi dell'art.5 co.4 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle aree scientifico-disciplinari, la rielezione dei componenti della Commissione Scientifica di Ateneo e dei Comitati d'Area una sola volta consecutivamente.

Art. 3 - Liste elettorali

1. A cura dell'Ufficio Elettorale sono compilati e fatti pervenire al Seggio elettorale, insieme alle schede di votazione, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo. Tali elenchi sono compilati con riferimento alla data di indizione delle elezioni dei componenti della Commissione Scientifica d'Ateneo e dei Comitati d'Area per l'elettorato passivo e alla data di svolgimento delle elezioni per l'elettorato attivo.
2. Qualora gli aventi diritto al voto non risultino nelle liste elettorali, devono rivolgersi alla Divisione del personale docente che rilascia loro il certificato di ammissione al voto sempre che abbiano già preso servizio entro la data di svolgimento delle elezioni.

Art. 4 - Seggi elettorali

1. Per ciascuna area scientifica è costituito, con Decreto rettorale, un Seggio composto da un Presidente, e da un componente, scelti tra i professori di ruolo, e da un ricercatore, afferenti all'area stessa.
2. Compito del Seggio è quello di provvedere alle operazioni di voto, di procedere allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti ed alla redazione dei verbali da trasmettere alla Commissione di cui al successivo art. 5.
3. Alla elezione dei componenti della CSA e Comitato d'area si provvede nella stessa giornata. A tal fine agli elettori vengono consegnate due schede, una per la Commissione Scientifica d'Ateneo e una per il Comitato d'Area. Il seggio elettorale redige due verbali, uno per la Commissione Scientifica d'Ateneo e uno per il Comitato d'Area.

Art. 5 - Commissione elettorale Centrale

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale è costituita la Commissione elettorale Centrale, nominata con Decreto rettorale, composta da un Presidente e da quattro docenti. Essa è coadiuvata da un Funzionario dell'Ufficio Elettorale.
2. La Commissione elettorale Centrale provvede alla verifica delle operazioni elettorali, decide su eventuali contestazioni, si pronuncia sulle questioni insorte in ordine alle operazioni medesime.
3. Essa procede all'esame dei verbali delle Commissioni dei seggi, che per ciascuna area hanno predisposto una graduatoria in base al numero dei voti.
4. Al termine dei lavori la Commissione elettorale Centrale redige un verbale, nel quale vengono descritte le varie operazioni ed è fatta menzione delle decisioni adottate.

Art. 6 - Risultati delle votazioni

1. Per la Commissione Scientifica, la Commissione Centrale dichiara eletti, per ogni area, i due docenti che hanno conseguito il maggior numero dei voti validi. A parità di voto è eletto il docente con maggiore anzianità di ruolo e in caso di pari anzianità accademica, quello più anziano di età.
2. Per i Comitati d'Area, la Commissione Centrale dichiara eletti il professore ordinario o straordinario, il professore associato ed il ricercatore che hanno conseguito il maggior numero di voti, nonché gli altri due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, indipendentemente dal ruolo.
3. La graduatoria provvisoria degli eletti viene immediatamente pubblicata all'albo ufficiale per almeno dieci giorni.
4. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria degli eletti.

Art. 7 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 8 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica per tre anni dalla data di nomina.
2. Nell'ipotesi di rinuncia, o di cessazione anticipata dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità, trasferimento ad altra sede, cessazione dai ruoli o per qualsiasi altra causa, nonché -limitatamente ai primi tre eletti nei Comitati di Area- per effetto di passaggio ad altro ruolo, l'eletto viene sostituito, per lo scorcio del triennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria, in conformità di quanto previsto all'art. 5 comma 6 del Regolamento per la Costituzione e il Funzionamento delle Aree scientifico-disciplinari.
3. Nel caso in cui non vi siano ulteriori docenti o ricercatori che possono subentrare al posto dell'eletto venuto meno e , comunque, a seguito di simultanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti elettivi, si provvederà ad elezioni supplementari.